

LEONARDO MAZZA

Avvocato, già professore ordinario di diritto penale nell'Università di Siena

## IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NELL'ORDINAMENTO PENALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Parole chiave

Stato della Città del Vaticano – ordinamento penale – principio di stretta legalità

Key-words

Vatican City State - criminal system - principle of strict legality

### ABSTRACT

*Il recepimento del codice penale italiano del 1889 (noto come Codice Zanardelli) da parte del nuovo Stato della Città del Vaticano ha posto tra l'altro il problema dei limiti in cui opera in quello Stato assoluto, dove tutti i poteri sono concentrati nella figura del Sommo Pontefice e la cui prima fonte è il diritto canonico, il rispetto del principio garantistico di stretta legalità nelle sue tradizionali declinazioni, con particolare riferimento al nullum crimen, nulla poena sine lege.*

*The trasposition of the Italian Criminal Code of 1889 (ù know as Code Zanardelli) by the new State Vatican City posed the problem among other things of the limits within which it operates in that absolute State, where all the powers are concentrated in the figure of the Supreme Pontiff whose first source it is canon law, the respect for the galanty principle of strict legality nullum crimen, nulla poena sine lege in its traditional declinations, regarding especially to the nullum crimen, nulla poena sine lege.*

SOMMARIO: 1. La legge fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929, n. I ed il recepimento della legislazione penale italiana. – 2. Il principio enunciato dall'art. 1 comma primo del codice penale vaticano. – 3. L'art. 23 della legge 7 giugno 1929, n. II sulle fonti del diritto. – 4.

L'incidenza in materia della Legge fondamentale in data 26 novembre 2000. – 5. La nuova legge sulle fonti del diritto promulgata da Papa Benedetto XVI. – 6. L'azzeramento del principio di stretta legalità nell'ordinamento penale vaticano. – 7. Una missione impossibile?.

1. *La legge fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929, n. I ed il recepimento della legislazione penale italiana.* – Con la firma avvenuta il giorno 11 febbraio 1929 dei Patti Lateranensi si era posto fine all'annoso dissidio tra la Santa Sede<sup>1</sup> e l'Italia a seguito della “debellatio” dello Stato Pontificio nel 1870 ( la c. d. “questione romana” ) e da essi, con lo scambio delle ratifiche avvenuto il 7 giugno successivo, sorgeva dalle ceneri di quello Stato una nuova entità, lo Stato della Città del Vaticano<sup>2</sup>. In tale ultima data, il Papa Pio XI “di nostro moto proprio” promulgava la Legge fondamentale della Città del Vaticano recante il numero I e contemporaneamente altre cinque leggi, la prima delle quali era dedicata con il numero II alle fonti del diritto, il cui art. 1 stabiliva quali fossero le “fonti principali” del diritto oggettivo del nuovo Stato<sup>3</sup>.

Erano, così, indicati dapprima alla lettera a) il *Codex iuris canonici*, risalente al 1917 ( noto come codice pio-benedettino in quanto varato sotto i pontificati di San Pio X e Benedetto XV )<sup>4</sup> e le Costituzioni Apostoliche, e poi alla lettera b) “le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da Lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'Autorità competente”<sup>5</sup>.

Il successivo art. 3 della legge 7 giugno 1929, n. II stabiliva che nelle materie nelle quali non provvedano le fonti sopra indicate “si osservano in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore di tale legge “insieme ai loro regolamenti ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma”, sempre che “dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la Santa Sede e l'Italia nell'11 febbraio 1929”, e sempre che risultino applicabili in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano. Queste enunciazioni testimoniano ulteriormente della centralità e della primazia assegnata al diritto canonico<sup>6</sup> ( pur non venendo inquadrato come una fonte di grado superiore alle altre ), della esigenza di dare una immagine di completezza del nuovo ordinamento giuridico e della aspirazione a dotarsi di una propria normativa, rimasta però sempre tale.

Con le riserve ora accennate, l'art. 4 della legge del 1929 prevedeva che nella Città del Vaticano si dovesse osservare “il vigente Codice penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino alla entrata in vigore della presente”, formula normativa che all'epoca aveva sollevato non poche problematiche<sup>7</sup>. Quel codice, di

<sup>1</sup> Cfr. PETRONCELLI HÜBLER, *Santa Sede*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 2004, 1 e segg..

<sup>2</sup> Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede. Dalla Grande Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Bari, 1966, *passim*; A. PIOLA, *La questione romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano*, Milano, ed. 1969, *passim*.

<sup>3</sup> Cfr. A. SARAIS, *Le fonti del diritto vaticano*, Città del Vaticano, 2011, *passim*.

<sup>4</sup> Il 25 gennaio 1983, con la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges* il Pontefice San Giovanni Paolo II promulgò il vigente Codice di diritto canonico per la Chiesa cattolica di rito latino, entrato in vigore la prima domenica di Avvento successiva a quella data e poi emendato, il cui libro VI è dedicato alle sanzioni penali. In proposito cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna, 2023, *passim*.

<sup>5</sup> Cfr. F. BURANELLI, *La legislazione dei Papi dal 1802 al 2001*, in *Nuntium*, 2003, 74 e segg..

<sup>6</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Diritto penale vaticano e Diritto penale canonico*, in *Ann. dir. vaticano*, 2015, 26 e segg..

<sup>7</sup> In ordine alle quali cfr. G. BATTAGLINI, *La Conciliazione fra Stato e Chiesa nei suoi riflessi penali*, in *Riv. it. dir. pen.* 1929, I, 420 e segg.; G. B. DE MAURO, *Il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. pen.*, 1929, 181 e segg..

ispirazione liberale e dalla lunga gestazione<sup>8</sup>, era infatti ritenuto in sintonia con l'ordinamento canonico e con la morale cattolica, soprattutto nella parte in cui si preoccupava della reintegrazione dell'ordine giuridico violato e del recupero del reo<sup>9</sup>, ma che contemplava la pena di morte nella versione all'epoca vigente.

Un rilevante mutamento del descritto quadro normativo in materia interviene sotto il Pontificato di Paolo VI con la legge 21 giugno 1969, n. L., dedicata ad alcune modifiche apportate alla legislazione penale sostanziale e processuale, che correggeva la portata di quel recepimento<sup>10</sup>: l'art. 39 precisava infatti che non occorre tener conto delle leggi e dei regolamenti entrati in vigore in Italia dopo il 31 dicembre 1924, né del codice militare e delle disposizioni che lo hanno modificato o integrato. Tale retrodatazione si spiega agevolmente in funzione precipua del raggiungimento di un obiettivo ben preciso individuato nell'abolire nello Stato della Città del Vaticano la pena di morte, sanzione originariamente non prevista dal codice penale italiano del 1889 ( noto come codice Zanardelli, dal nome dello statista bresciano all'epoca Ministro di grazia e giustizia ), ma introdotta in questo ordinamento dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008. Veniva, pertanto, implicitamente abrogato anche l'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge vaticana sulle fonti del diritto, che aveva previsto quella pena per chi nel territorio del nuovo Stato "commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice", in un clima di generale miglioramento ed ammodernamento delle strutture giuridiche di quello Stato<sup>11</sup>.

2. *Il principio enunciato dall'art. 1 comma primo del codice penale vaticano.* – La appropriazione della codificazione zanardelliana, nell'ambito testé chiarito, ha evidentemente comportato l'inserimento nel sistema penale dello Stato della Città del Vaticano di un principio che non era rinvenibile nella previgente normativa in quanto il Regolamento gregoriano sui delitti e sulle pene del 1832, con le stigmate impresse dall'emergenza in cui era stato generato ( unitamente al coevo Regolamento organico e di procedura criminale<sup>12</sup> ), nel suo Libro I, titolo I, dedicato alle "Leggi criminali in generale" non ne faceva punto menzione, nonostante che presentasse alcuni profili innovativi degni di nota rispetto alle legislazioni del tempo<sup>13</sup>. Si tratta, in particolare, del canone *nullum crimen, nulla poena sine lege*<sup>14</sup> enunciato nell'art. 1 comma primo del codice

---

<sup>8</sup> Cfr. S. VINCIGUERRA, *Un nuovo diritto penale all'alba del Novecento: il codice Zanardelli. Appunti di comparazione con il codice del 1859*, in *Codice penale per il Regno d'Italia ( 1889 )*, Padova, 2009, XI e segg., dove si leggono anche interessanti saggi su quella codificazione.

<sup>9</sup> Cfr. S. DI PINTO, *Il sistema penale dello Stato della Città del Vaticano. Adozione materiale, appropriazione e aggiornamento del codice Zanardelli*, Torrazza Piemontese, 2023, 25 e segg..

<sup>10</sup> Cfr. P. CIPROTTI, *La recente riforma del diritto e della procedura penale nello Stato della Città del Vaticano*, in *Ann. Fac. giur. Un. Camerino*, 1970, 381 e segg..

<sup>11</sup> Cfr. J. O. RITTER, *L'evoluzione delle strutture giuridiche e di governo dello Stato della Città del Vaticano*, Roma, 1988, *passim*.

<sup>12</sup> Cfr. S. VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani*, in *I regolamenti penali di Papa Gregorio VII per lo Stato Pontificio ( 1832 )*, Padova, ed. 2000, XI e segg..

<sup>13</sup> Cfr. F. P. GABRIELI, *Spunti di modernità nel libro I del Regolamento penale gregoriano*, Galatina, 1950, *passim*; L. FIORAVANTI, *Il regolamento penale gregoriano*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova, 1999, 296 e segg..

<sup>14</sup> Sulle origini tardo-settecentesche ed illuministiche di questo principio ( elaborato da Paul Johann Anselm Feuerback, sulla cui figura cfr. M. A. CATTANEO, *Anselm Feuerback, filosofo e giurista liberale*, Milano, 1970, *passim* ) e circa la sua evoluzione storica brevi cenni si leggono in P. COSTA, *Pagina introduttiva ( Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale )*, in *Quad. fior.*, 2007, T. I, 5 e segg.. Ben più completa e persuasiva è l'esposizione sul punto di S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano, Vol. I, Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Padova, 1999, 87 e segg., il quale rammenta che esso fu elaborato in funzione di garanzia della libertà personale contro gli abusi del potere regio.

recepito dal nuovo Stato, il quale stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

L’attenzione degli studiosi si appuntava dapprima nel precisare l’effettivo ambito applicativo di quel principio ed al riguardo veniva precisato che per “legge” deve intendersi non solo il riferimento al *corpus* normativo in cui esso era inserito, ovvero ad una legge particolare che abbia per esclusivo o principale ufficio la repressione dei reati, ma anche a qualsiasi disposizione di legge che prevede un reato e commina una pena, ovunque inserita ed avente lo scopo di esercitare il magistero punitivo<sup>15</sup>. E si era pure proposto di scindere il canone in discorso in quanto è ben possibile immaginare un ordinamento giuridico in cui il vigore di un suo aspetto non implichi contemporaneamente l’esistenza dell’altro: si pensava, evidentemente, proprio all’ordinamento penale canonico dove il dittero *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* veniva trasformato in *nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine*, atteso che il *Codex iuris canonici* del 1917, all’epoca vigente, ammetteva in larga misura la possibilità di irrogare *poenae indeterminatae*<sup>16</sup>, con salvezza, quindi, dell’altro aspetto.

Nell’ordinamento italiano il principio di stretta legalità era ribadito dal Codice Rocco del 1930 nel suo art. 1 con la stessa dizione contenuta in quello abrogato<sup>17</sup>, e trovava poi consacrazione nell’art. 25 della Costituzione repubblicana unitamente al canone della irretroattività della legge penale<sup>18</sup>, fonte di grado superiore che consentiva, così, attraverso il controllo della Corte costituzionale, di arginare il rischio di uno straripamento del potere punitivo dello Stato nelle scelte di criminalizzazione<sup>19</sup>, anche se progressivamente un tale controllo si è esteso sino a ritagliare nuove fattispecie di rilevanza penale o diverse cornici edittali alimentando così, dalla lettura della sua giurisprudenza talvolta ondeggiante ed altra oscura formatasi in materia<sup>20</sup>, i dubbi in ordine alla osservanza del principio di stretta legalità<sup>21</sup> e finendo con il determinare un clima di incertezza non provenendo il *dictum* dalla legge, ma da mere interpretazioni<sup>22</sup>.

Alla base del principio di stretta legalità nelle sue varie declinazioni sta l’insopprimibile necessità della preesistenza della regola di condotta rispetto al “fatto” commesso dal soggetto, il quale deve essere posto in grado di conoscere nel momento in cui agisce la qualifica di valore o di disvalore attribuita dall’ordinamento giuridico al suo operare<sup>23</sup>. E si tratta di una esigenza di certezza del diritto che si è sempre più spesso attestata sulla richiesta di una regola di condotta enunciata in termini chiari e comprensibili, che non solo tutela l’accessibilità alla *fons iuris* ( e cioè alla legge ), ma che comporta anche un certo modo di essere della regola stessa in maniera che la blindi e ponga limiti ben precisi alla libertà dell’interprete in nome soprattutto della certezza del diritto<sup>24</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, Verona, 1902, 8 e segg..

<sup>16</sup> Cfr. R. SALUCCI, *Il diritto penale secondo il codice di diritto canonico*, vol. I, Subiaco, 1926, 107 e segg.; V. DEL GIUDICE, *Istituzioni di diritto canonico*, vol. II, Milano, 1932, 258 e segg..

<sup>17</sup> Cfr. F. P. GABRIELI, *Gli istituti generali del codice penale. Esposizione dei principii direttivi e spiegazione pratica*, Roma, 1936, 10 e segg..

<sup>18</sup> Cfr. G. MARINI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, 1 e segg. ( estr. ); P. G. GRASSO, *Il principio “nullum crimen sine lege” nella Costituzione italiana*, Milano, 1972, *passim*.

<sup>19</sup> Cfr. C. MOSCA, *Diritto penale e principio di legalità*, in *Breviaria di diritto penale. Materiali per uno studio sulla legalità penale*, Napoli, 2021, 171 e segg..

<sup>20</sup> Cfr. C. MOSCA, *Legalità penale, determinatezza e tassatività nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Breviaria di diritto penale cit.*, 225 e segg..

<sup>21</sup> Cfr. F. SORRENTINO, *Lezioni sul principio di legalità*, Torino, ed. 2007, 63.

<sup>22</sup> Cfr. C. CUPELLI, *La legalità penale. Crisi e attualità della riserva di legge in materia penale*, Napoli, 2012, 8 e segg.; D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Torino, 2019, *passim*. Sottolinea la erosione dei limiti del sindacato di costituzionalità in materia penale la M. D’AMICO, *La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive*, in *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, Milano, 2017, 3 e segg..

<sup>23</sup> Cfr. G. MARINI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege ( dir. pen. )*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 950 e segg., ed ivi ulteriore bibliografia sull’argomento.

<sup>24</sup> Cfr. S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano cit.*, 86 e segg..

Tale principio viene poi esteso negli stessi artt. 1 del codice penale vaticano e di quello italiano attualmente vigente<sup>25</sup> alle conseguenze cui va incontro colui il quale viola la legge penale, nel senso che anche le pene devono essere predeterminate in funzione pure di tutela del soggetto che subisce la reazione sanzionatoria dell'ordinamento<sup>26</sup>, e non possono essere per il sistema vaticano che quelle indicate, nella forbice predeterminata, per i delitti e per le contravvenzioni dall'art. 11 nel testo attualmente vigente, cui si aggiungono ora le sanzioni alternative sostitutive delle pene detentive, avuta presente la funzione educativa della pena ( art. 7 comma secondo della legge 1 ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto )<sup>27</sup>.

Orbene, secondo la concezione tradizionale, l'analisi del principio di legalità penale riguarda, come poc'anzi accennato, quattro profili: la riserva di legge, che riveste un ruolo di garanzia quanto alla fonte della regola di condotta<sup>28</sup>, il divieto di retroattività della legge penale, entrambi corollari essenziali della legalità formale<sup>29</sup>, la determinatezza e la tassatività come necessarie espressioni della legalità sostanziale<sup>30</sup>.

Il profilo che interessa in questa sede e sul quale occorre rivolgere lo sguardo concerne soltanto la individuazione nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano della fonte della regola di condotta da seguire ( e le caratteristiche di quest'ultima ) la cui violazione comporta la reazione penale per appurare se ed in qual misura venga rispettato quel profilo<sup>31</sup>, tenuto conto di alcuni principi enunciati dal diritto canonico, primo criterio di riferimento, come il *bonum publicum* ed il *favor* per la *salus aeterna animarum*<sup>32</sup>, che inducono l'interprete ad estendere la norma penale ben oltre i casi in essa descritti.

3. *L'art. 23 della legge 7 giugno 1929. n. II sulle fonti del diritto.* – Il Pontefice Pio XI promulgava, in data 7 giugno 1929, contestualmente alle norme fondamentali che dovevano tra l'altro disciplinare i “poteri” legislativo, esecutivo e giudiziario e la relativa attività del nuovo Stato, la legge sulle fonti del diritto, recante il numero II. Tale legge, dopo aver disposto con l'art. 4 comma primo l'osservanza nella Città del Vaticano del “vigente Codice penale del Regno d'Italia”, di cui si è detto poc'anzi<sup>33</sup>, con il successivo art. 23 stabilisce che “qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare la pena dell'ammenda fino a lire 9000 o quella dell'arresto fino a sei mesi”<sup>34</sup>.

<sup>25</sup> Esteso dall'art. 199 alle misure di sicurezza. Sul punto cfr. F. P. GABRIELI, *Diritto penale*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1936, 1126 e segg..

<sup>26</sup> Cfr. M. BOSCARRELLI, *Nullum crimen sine lege*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1990, 1 e segg..

<sup>27</sup> Per quanto concerne i reati contravvenzionali e quelli previsti dalla legge 10 gennaio 1983, n. LII si vedano gli artt. 1 e 2 della legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

<sup>28</sup> Cfr. M. GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, Vol. I*, Torino, 2014, 27 e segg., alla cui memoria questo saggio è dedicato in ricordo degli anni giovanili trascorsi sotto la Sua guida nella romana università “La Sapienza”.

<sup>29</sup> Cfr. M. SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966, 47 e segg..

<sup>30</sup> Cfr. F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio fondamentale*, in *Quad. fior.*, 2007, T. II, 1306 e segg..

<sup>31</sup> Con espresso riferimento al vigente codice penale italiano cfr. G. MARINI, *Sub art. 1*, in *Commentario al codice penale*, T. primo, Torino, 2002, 8 e segg..

<sup>32</sup> Cfr. J. I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Roma, 2021, *passim*.

<sup>33</sup> Si veda *retro* il par. 1.

<sup>34</sup> Cfr. S. DI PINTO, *Il sistema penale dello Stato della Città del Vaticano. Adozione materiale, appropriazione e aggiornamento del codice Zanardelli*, cit., 15 e segg..

E' di tutta evidenza come questa previsione contravvenzionale<sup>35</sup> si ponga in contrasto con il principio di legalità enunciato dall'art. 1 comma primo del recepito codice penale italiano<sup>36</sup> sotto il profilo della mancanza della individuazione della regola di condotta da seguire, la cui fonte non è più nella legge, ma è rimessa all'arbitrio del giudice ( che agisce come legislatore ), non sanabile né ricorrendo ad una inesistente gerarchia delle norme nell'ordinamento vaticano, né al criterio temporale, in quanto proprio l'art. 4 comma primo della medesima legge richiama l'osservanza del Codice penale del Regno d'Italia, mentre è fatto salvo il canone *nulla poena sine lege* per essere individuate anche nella forbice edittale le pene dell'arresto e dell'ammenda.

Si è inteso richiamare per giustificare tale contrasto la funzione strumentale del diritto in ambito ecclesiastico dove in nome del *favor animarum*, del *favor Ecclesiae et religionis* potevano ben concepirsi deroghe al principio di stretta legalità penale, resesi assolutamente necessarie ed imprescindibili affinché il diritto in generale potesse effettivamente servire ai fini supremi della Chiesa<sup>37</sup>. Ed inoltre è stato finanche osservato che il citato art. 23 non stabilisce alcuna deroga al principio in discorso perché tale norma non fa che introdurre nella legge una disposizione penale complementare mediante la quale è possibile punire, con il riferimento a nozioni ben note ed accettate riguardanti la morale, l'ordine religioso o la sicurezza pubblica, "fatti" non espressamente preveduti da singole norme incriminatrici<sup>38</sup>, ma perciò stesso ponentisi al di fuori del perimetro di una "legge".

In definitiva, è incontestabile che con una norma formulata nei termini di cui all'art. 23 si può provvedere a far fronte ad una notevole quantità di diverse esigenze tipiche dell'ordinamento giuridico vaticano<sup>39</sup> e sono le più varie e disparate, alle quali non potrebbe sopperire neppure la più vasta analogia nel campo del diritto. La larghissima possibilità di apprezzamento lasciata al giudice vaticano per le esigenze della vita del piccolo Stato si espande così nei vasti settori soprattutto della morale e della religione e può tener conto di tante cangianti necessità che in esso possono verificarsi, tanto che l'impeto di un giovane Giuliano Vassalli, all'epoca in cui era assistente nell'Università Cattolica di Milano, lo portava a ritenere che quella sconfinata libertà di apprezzamento "può offrire un esteriore riscontro con talune espressioni del diritto sovietico"<sup>40</sup>.

La spiegazione della deroga in discorso nei confronti di una canone garantista di primaria importanza risiede unicamente nella preminenza assegnata al diritto canonico nella gerarchia delle fonti paritarie dell'ordinamento vaticano, che assume per quanto osservato in precedenza una fisionomia del tutto diversa da quella di ogni altro diritto penale statale attesa la finalità suprema cui esso si attiene della salvezza delle anime, della redenzione e della santificazione dell'umanità peccatrice, donde una minore certezza del diritto, la quale è destinata a cedere dinanzi alla necessità inderogabile di realizzare uno scopo supremo.

---

<sup>35</sup> Cfr. C. BERNARDINI, *L'art. 23 della legge dello Stato della Città del Vaticano sulle fonti del diritto*, in *Il dir. eccl.*, 1929, 375 e segg..

<sup>36</sup> Si veda *retro* il par. 1.

<sup>37</sup> Cfr. P. FEDELE, *Il principio "nullum crimen sine praevia lege poenali" e il diritto penale canonico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1937, 491 e segg..

<sup>38</sup> Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, 1932, 228 e segg.. Di tale opera esiste anche una ristampa del 2005. Sulla figura del giurista massone, redattore delle leggi del nuovo Stato, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Federico Cammeo legislatore. Il contributo alla costruzione dell'ordinamento giuridico dello Stato vaticano*, in *Quad. fior.*, 1994, 247 e segg..

<sup>39</sup> Cfr. D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enc. dir. pen. it.*, Milano, 1905, 616 e segg..

<sup>40</sup> "*Nullum crimen sine lege*", Torino, 1939, 104. L'A. è poi tornato in argomento nella maturità del suo pensiero in *Nullum crimen, nulla poena, sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 278 e segg.. Sulla figura del penalista e statista genovese cfr. G. DODARO, *Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia. Biografia di un penalista partigiano (1915 – 1948)*, Milano, 2023, *passim*, ed in precedenza dello stesso A. *Giuliano Vassalli partigiano. Lo scudo del diritto contro l'uso autoritario della legalità*, Roma, 2018, *passim*.

4. *La situazione determinatasi con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000.* – Il Pontefice San Giovanni Paolo II prendeva atto che era indispensabile dare finalmente una forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano per ammodernarne le strutture e per renderlo meglio rispondente alle sue finalità istituzionali<sup>41</sup> in sintonia con la rapida evoluzione della società e del progresso scientifico, ed anche a garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo. Promulgava, pertanto, in data 26 novembre 2000 una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, entrata in vigore il 22 febbraio 2001, che sostituiva integralmente la precedente legge emanata da Papa Pio VI il 7 giugno 1929 e recante il numero I, ed abrogava contestualmente tutte le norme vigenti con essa contrastanti<sup>42</sup>.

Sono così trascorsi sessanta anni e più per assistere ad uno svecchiamento delle strutture di quello Stato<sup>43</sup>, ma a ben vedere poche sono le novità ivi contenute che rivestono un qualche interesse specifico: viene innanzi tutto ribadito con il suo art. 1 il carattere assoluto dello Stato con il replicare la formula secondo cui “Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”<sup>44</sup>, ed il successivo art. 3 comma primo stabiliva che il potere legislativo, “salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio”. Soltanto “in casi di urgente necessità” il Presidente di tale Commissione “può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni” ( art. 7 comma secondo ), delineandosi, pertanto, un' ulteriore forma straordinaria ( oltre quella assegnata al Sommo Pontefice ) di esercizio del potere legislativo<sup>45</sup>.

Veniva, quindi, definito l'iter di formazione delle leggi in via ordinaria o straordinaria<sup>46</sup> e quanto all'esercizio del potere giudiziario l'art. 15 lo attribuiva “a nome del Sommo Pontefice” agli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato<sup>47</sup> ed il seguente art. 16, ad ulteriore dimostrazione della struttura assolutistica che lo contrassegna, stabiliva che, “in qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame”, formula che tranne qualche diversità non solo lessicale ( “istanza” invece di “Commissione” ) replicava l'art. 17 della Legge fondamentale del 1929.

Nel silenzio delle previsioni normative entrate in vigore agli inizi del nuovo millennio circa le fonti del diritto, sempre nel guado tra conservazione ed innovazione del sistema penale<sup>48</sup> e

---

<sup>41</sup> Cfr. P. A. D'AVACK, *Vaticano ( Stato della Città del Vaticano )*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 574 e segg.; P. PRODI, *Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982, *passim*.

<sup>42</sup> Cfr. J. I. ARRIETA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, 247 e segg.; C. CARDIA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, *ivi*, 2001, 311 e segg.; C. MIGLIORE, *I motivi della revisione della legge fondamentale*, *ivi*, 293 e segg..

<sup>43</sup> In argomento cfr. F. CLEMENTI, *La nuova “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quad. cost.*, 2001, 469 e segg..

<sup>44</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Arch. giur.*, 2002, 27 e segg..

<sup>45</sup> Cfr. J. L. ARRIETA, *Il governo dello Stato della Città del Vaticano. Alcune norme recenti*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, 865 e segg..

<sup>46</sup> Cfr. P. AMENTA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Apollinaris*, 2002, 243 e segg..

<sup>47</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la legge fondamentale*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, 347 e segg..

<sup>48</sup> Cfr. M. NUNZIATA, *Il codice penale dello Stato della Città del Vaticano : tra conservazione e rinnovazione*, in *Il nuovo dir.*, 1997, 1072 e segg..

sempre alla ricerca di un punto di equilibrio tra “spirituale” e “temporale”<sup>49</sup>, rimaneva in vigore in materia la legge 7 giugno 1929, n. II e, quindi, irrisolto il contrasto che si era determinato nell’ordinamento statale vaticano a seguito della appropriazione del Codice penale Zanardelli, tra il suo art. 1 comma primo che enuncia il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, e l’art. 23 della anzidetta normativa promulgata da Pio VI nel 1929.

5. *La nuova legge sulle fonti del diritto promulgata da Papa Benedetto XVI.* – Al fine di procedere ulteriormente ad un sistematico adeguamento dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato da San Giovanni Paolo II con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000 “, Papa Benedetto XVI di “ Nostro Motu Proprio e certa scienza con la pienezza della Nostra Sovrana autorità”<sup>50</sup>, varava una nuova legge sulle fonti del diritto in data 1 ottobre 2008, recante il n.LXXI ed entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo, con contestuale sostituzione della precedente promulgata quasi novanta anni prima da Pio VI ( art. 13 ) alla quale si è in precedenza accennato<sup>51</sup>.

La carta di identità della normativa benedettina è scolpita nel suo art. 1 comma primo ove è detto che l’ordinamento giuridico vaticano “riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento normativo”<sup>52</sup>. Si tratta di una formulazione ben più stringente rispetto a quella contenuta nell’art. 1 della citata legge 7 giugno 1929, n. II, nel cui testo non è dato rinvenire alcun tipo di richiamo al momento interpretativo, che, quindi, deve avere quale criterio ermeneutico base l’ordinamento canonico di rito latino, promulgato, come si disse in precedenza, da San Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed entrato in vigore il 27 novembre successivo in sostituzione di quello del 1917 ( can. 6 § 1 n. 1 ).

L’art. 3 comma primo della legge vaticana del 2008 ribadiva che “nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell’art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati dallo Stato italiano”, escludendosi così ogni automatismo tra i due ordinamenti, ed al comma seguente veniva enunciata la consueta limitazione posta ad un tal recepimento racchiusa nella formula “purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili”.

Il successivo art. 7 comma primo conferma che in tale Stato deve osservarsi il codice penale italiano con le riserve indicate nell’art. 3 comma primo ( conformemente a quanto era previsto nella legge 7 giugno 1929, n. II e di cui si è già detto<sup>53</sup> ), ed al secondo comma stabilisce, con una notevole innovazione, che la legge preveda i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative con indicazione della loro “natura, avuta presente la funzione educativa della pena”. Tale statuizione troverà applicazione soltanto con l’art. 2 del Decreto del Presidente del Governatorato 1° ottobre 2019, n. CCCXXIX recante modifiche al diritto penale, confermato dalla Legge 20 dicembre 2019, n. CCCXXXVI, con l’inserimento nel codice penale vaticano al libro I, titolo III sugli effetti e sulla esecuzione delle condanne penali, dell’art. 32 *bis*.

<sup>49</sup> Cfr. G. BRUNELLI, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, Roma, 2008, 1t e segg..

<sup>50</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Arch. giur.*, 2002, 27 e segg..

<sup>51</sup> Si veda *retro* il par. 1.

<sup>52</sup> Cfr. W. HILGEMANN, *La nuova legge sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano. Prime note ed osservazioni*, in *Apollinaris*, 2010, 43 e segg.; J. I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 2009, 227 e segg.; A. GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quad. di dir. e pol. ecclesiastica*, 2009, 365 e segg..

<sup>53</sup> Si vedano *retro* i par. 1 e 3.

Infine, l'art. 9, che reca la rubrica "Poteri del giudice in materia penale", sostanzialmente replica il contenuto dell'art. 23 della legge 7 giugno 1929, n. II con tre importanti precisazioni: la prima tenta di delimitare i poteri del giudice in materia penale nel momento in cui deve colmare riscontrate lacune nell'ordinamento per assoggettare al rigore punitivo condotte ( "fatti" ) in esso non espressamente contemplate, ma offensive dei canoni della religione o della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza delle persone o delle cose. In questa sua attività creativa il giudice "può richiamarsi ai principi generali della legislazione" ( locuzione non presente nel citato art. 23 ) al fine di comminare "pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi".

Con quest'ultima statuizione, l'ordinamento penale vaticano si discosta nettamente dal quadro tracciato dall'art. 23 della legge del 1929, che contemplava in proposito una fattispecie contravvenzionale tenuamente punita<sup>54</sup>, in quanto ora il giudice è libero di comminare "pene pecuniarie" ( ammenda o multa ), ovvero "pene detentive" ( arresto o reclusione ) nell'ambito delle cornici di pena stabilite nel libro I, titolo III del codice penale vaticano. E' poi fatta salva "se del caso" l'applicazione – ed è questa la terza innovazione rispetto al previgente sistema – delle "sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII" in considerazione "della tenuità del reato commesso o di particolari circostanze", come prevede l'art 1 di tale legge.

Tali modifiche hanno acuito le discussioni intorno al rispetto del classico principio di stretta legalità nel sistema penale vaticano<sup>55</sup> ( soprattutto con riferimento ad una vicenda di detenzione di stupefacenti anteriore alle norme *ad hoc* contenute nella legge 11 luglio 2013, n. VIII agli articoli da 41 a 45<sup>56</sup> ), per sostenere il quale si è sottolineato che il citato art. 9 della legge sulle fonti del 2008 si coniuga con il can. 1939 del *Codex Iuris Canonici*, il quale, in rapporto al precedente can. 221, § 3 ("Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur"), stabilisce che "divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potesti iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas pinitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi"<sup>57</sup>. E si è quindi detto che entrambi gli ordinamenti quello canonico e quello statale vaticano rispettano, sia pur diversamente, il principio in discorso in quanto nel primo è certa la legge, ma è incerta la pena perché lasciata alla discrezionalità pastorale (che non è arbitrio) della competente autorità ecclesiastica ("iusta poena puniatur"), nel secondo la pena è certa, mentre è abbandonato al giudice di precisare caso per caso la fattispecie penalmente rilevante laddove si tratti di fatti che offendono la religione, la morale, l'ordine pubblico ovvero la sicurezza delle persone o delle cose, ma la *ratio* è la stessa, vale a dire la tutela del *bonum publicum* ed il *favor* per la *salus animae* del reo, in funzione, quindi, non retributiva, ma emendativa<sup>58</sup>.

Si tratta di una ricostruzione in netto contrasto con la normativa penale dello Stato della Città del Vaticano. Non occorre spendere molte parole per addivenire proprio ad una conclusione contraria in quanto la mera lettura degli enunciati normativi porta a ritenere che nel sistema penale vaticano non esiste il principio *nullum crimen, nulla poene sine lege*, in tutte le declinazioni che lo caratterizzano<sup>59</sup> con conseguente tacita abrogazione dell'art 1 comma primo del suo codice penale per incompatibilità sopravvenuta. Tant' è che assai più cautamente si è sostenuto ( con riferimento

<sup>54</sup> Cfr. B. MARRO, *Il principio di legalità nell'ordinamento vaticano*, in *Il dir. ecclesiastico*, 2007, 351 e segg..

<sup>55</sup> Sulle radici storiche di questo principio nell'ambito del diritto canonico cfr. O. GIACCHI, *Precedenti canonistici del principio "nullum crimen sine praevia lege poenali"*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. I, Firenze, 1936, 439 e segg., nonché le considerazioni formulate da F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto penale canonico*, Torino, 1961, 18 e segg..

<sup>56</sup> Su quella vicenda cfr. E. SELVAGGI, *Fonti suppletive e principio di legalità nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, in *Cass. pen.*, 2009, 2198 e segg.; D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 2008, 243 e segg.. Si veda anche G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino, 2014, 11 e segg..

<sup>57</sup> Cfr. A. SARAIS, *Il principio di legalità nel sistema penale vaticano: alcune considerazioni*, in [www.sicurezzaegiustizia.com](http://www.sicurezzaegiustizia.com), 1 aprile 2015, 1 e segg..

<sup>58</sup> Così G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto canonico*, in *Angelicum*, 2008, 267 e segg..

<sup>59</sup> Cfr. S. VINCIGUERRA, *Diritto penale cit.*, 90 e segg..

al codice canonico promulgato da Papa Benedetto XV nel 1917<sup>60</sup> e della legge vaticana sulle fonti del diritto del 1929 ) che nel compromesso tra le intrinseche peculiarità e la relativa struttura costituzionale dell'ordinamento vaticano per un verso, e quella fondamentale esigenza di civiltà giuridica rappresentata da quel principio viene ad essere salvata la regola *nullun crimen sine lege* quale massima possibile garanzia che può essere offerta ai *subditi Ecclesiae*, ma rimane fatalmente sacrificata l'altra correlativa *nulla poena sine lege*<sup>61</sup>.

Neanche questa versione "riduttiva" del principio in discorso può però trovare accoglimento in quanto se l'art. 23 della abrogata legge sulle fonti del diritto contemplava una contravvenzione per un fatto che fosse offensivo di determinate regole senza precisarne in dettaglio i contenuti ( e quindi in violazione del canone *nullum crimen sine praevia lege poenali* ) era tuttavia rispettato l'altro aspetto di quel principio ( *nulla poena sine lege* ) poiché era indicata la entità della sanzione ( ammenda o arresto nella forbice sopra indicata ).

La promulgazione della nuova legge sulle fonti del diritto nel 2008 ha radicalmente mutato la situazione in quanto il suo art. 9 determina una palese violazione della *ratio* di garanzia che è alla base del principio in discorso sia per quanto concerne sia la individuazione della fonte che detta la regola di condotta ( non più la legge, ma il giudice ) sia la stessa regola di condotta alla violazione della quale deve seguire la reazione punitiva dell'ordinamento che può essere a discrezione del giudice a titolo contravvenzionale o delittuoso, potendo comminarsi "pene pecuniarie" o "pene detentive" senza alcuna specificazione ed applicare "se del caso" le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII. Appare, dunque, chiaro come il giudice possa assumere in un tale sistema le vesti del legislatore, a nulla valendo il richiamo in chiave ermeneutica e garantista ai "principi generali della legislazione" se si ha presente che la stessa citata legge del 2008 all'art. 1 afferma che "l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa ed il primo criterio di riferimento normativo" ove prevalgono i principi della *salus animarum*, dell'*aequitas canonica*<sup>62</sup>, nonché della *favorabilitas*: per il bene delle anime e della Chiesa occorre estendere la repressione penale oltre i casi espressamente previsti dalla legge e un tale delicato compito è affidato in definitiva soltanto al giudice, anche se professionalmente preparato<sup>63</sup>, giammai alla legge.

6. *La nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano ed i suoi riflessi sul principio di stretta legalità in materia penale.* – Nel giorno della festa della Beata Maria Vergine di Fatima, il 13 maggio 2023, Papa Francesco promulgava una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che è entrata in vigore il 7 giugno successivo ( art. 24 comma terzo ) e che ha sostituito la precedente del 26 novembre 2000<sup>64</sup>, che non recano alcun numero identificativo diversamente da quella del 1929. Nel preambolo si chiarisce che tale intervento si è reso necessario per "dare costitutiva fisionomia allo Stato", ammodernandone le strutture portanti<sup>65</sup>, a conferma della singolare peculiarità ed autonomia dell'ordinamento giuridico vaticano che "si

<sup>60</sup> Cfr. N. ALVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Il codice di diritto canonico quale oggetto storico*, in *Ius Ecclesiae*, 2011, 745 e segg. ; V. LA PUMA, *Sommario del Codice di Diritto Canonico*, 1919, s.l.e., *passim*.

<sup>61</sup> Cfr. A. GOMEZ DE AYALA, *Nullum crimen, nulla poena sine lege* ( *dir. can.* ), in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, 961 e segg., e bibliografia ivi citata.

<sup>62</sup> Cfr. P. FEDELE, *Equità canonica*, in *Enc. dir.*, vol. LXV, Milano, 1966, 147 e segg..

<sup>63</sup> Per questo profilo nell'ambito di una ricostruzione storica cfr. L. LACCHE', *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale"*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma, 2011, 167 e segg..

<sup>64</sup> Cfr. S. DI PINTO, *Il sistema penale dello Stato della Città del Vaticano, Adozione materiale, appropriazione e aggiornamento del codice Zanardelli*, cit., 13 e segg..

<sup>65</sup> Si veda al riguardo il volume *Lo Stato della Città del Vaticano. Atti del Convegno di studi sugli 80 anni ( 12 – 14 febbraio 2009 )*, Città del Vaticano, 2010, *passim*.

ridotta la natura del suo sistema penale a finalità di carattere disciplinare in quanto l'*homo catholicus* deve tendere al *supremum bonum divinum* <sup>74</sup>.

Del resto, la preminenza del diritto canonico tra fonti di pari grado è stata costantemente ribadita e da ultimo, per gli aspetti che qui interessano, dalla legge 1° ottobre 2008, n. LXXI nell'art. 1 comma primo e secondo, e dalla Legge fondamentale del 13 maggio 2023, che ha notevolmente ampliato i poteri attribuiti al giudice penale senza una previa indicazione delle specifiche finalità che deve raggiungere l'espiazione della pena nella sua dichiarata plurifunzionalità<sup>75</sup>, limitandosi a generiche enunciazioni contenute nell'art. 23 comma terzo (riabilitazione del colpevole e "suo reinserimento", ripristino dell'ordine giuridico violato).

E nemmeno nell'ambito dei numerosi interventi modificati o innovativi del sistema penale vaticano promulgati nel nuovo millennio si è avvertita l'esigenza di individuare i criteri legali per determinare in concreto sia la misura della pena entro la forbice edittale che la scelta tra pene detentive e pene pecuniarie, mentre si è ben pensato di intervenire in materia di sanzioni sostitutive con l'art. 1 della legge 1994, n. CCXXVII, che peraltro fa riferimento ad una formula ambigua quando si appella a "particolari circostanze" che devono giustificarne l'applicazione, senza alcuna altra indicazione parametrica, diversamente dall'ordinamento italiano che vi ha provveduto con il Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale all'art. 58 indica i criteri che il giudice deve seguire per operare la sostituzione con rinvio a quelli elencati nell'art. 133 cod. pen., in vista del "reinserimento sociale del condannato" <sup>76</sup>.

Il succedersi di tre Leggi fondamentali, che non hanno una forza gerarchica in grado di imporsi sulle altre leggi, in un sistema giuridico in cui non esiste, quindi, un giudizio di "costituzionalità" (e nemmeno una procedura volta a verificare la compatibilità di una norma rispetto ad una fonte sovraordinata) <sup>77</sup>, e di due leggi sulle fonti del diritto (succedutesi in epoche tra loro molto lontane segnate da profondi rivolgimenti di situazioni e dal progresso incessante della scienza), che sono state ora esaminate nei profili di interesse, ha progressivamente eroso il principio in discorso dapprima nella parte del dicitto *nullum crimen sine lege* e poi anche in quella relativa al *nulla poena sine lege*, in nome della primazia assegnata al diritto canonico e, pertanto, del *favor animarum et Ecclesiae*, sicché l'enunciato dell'art. 1 comma primo del codice penale vaticano nella vigente stesura è rimasto un mero *flatus vocis*, quasi un relitto storico.

E' auspicabile che con il trascorrere del tempo maturi l'idea di elaborare un proprio e specifico codice penale vaticano, il quale, nel rispetto dei principi di garanzia e di certezza che devono ispirare la legislazione in materia, possa armonizzarsi con il *Codex iuris canonici*<sup>78</sup> come sembra indurre la lettura dell'abbrivio dell'art. 7 comma primo della legge 1° ottobre 2008, n. LXXI. Si tratta di una missione davvero complicata e di non facile svolgimento, nella speranza che "una nuova definizione del sistema penale" e delle sue caratteristiche consenta di resistere alla tentazione di ricercare la giustizia fuori dalla legge e di considerare adeguatamente anche la figura della vittima del reato<sup>79</sup>.

Pubblicato in *Diritto penale XXI secolo*, 2023, pp 232-248

<sup>74</sup> Indicazioni in A. GOMEZ DE AYALA, *Considerazioni sulla problematica del diritto canonico penale*, in *Ann. fac. giur. Un. Genova*, 1962, II, 426 e segg..

<sup>75</sup> Cfr. G. VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 297 e segg..

<sup>76</sup> In argomento cfr. S. VINCIGUERRA, *La riforma del sistema punitivo*, Padova, 1983, 261 e segg..

<sup>77</sup> L'importanza di un tale giudizio è stata sottolineata di recente da M. GALLO, *Postille di un penalista ad una Costituzione (sino a quando?) sovrana*, Torino, 2019, 58 e segg..

<sup>78</sup> Cfr. P. PALAZZINI, *Delitto e peccato*, in *Riv.pol.*, 1986, 1 e segg. (estr.); P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico*, Milano, 2014, *passim*.

<sup>79</sup> Cfr. G. SCARDACCIONE, *Le vittime e la vittimologia. Teorie e applicazioni*, Milano, 2015, *passim*, nonché il volume curato da A. ANTONELLI – F. DI MUZIO, *La società della vittimizzazione*, Milano, 2021, *passim*.